

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Agli Enti proprietari e
gestori di strade e
autostrade

Prot. n.3107

OGGETTO: Modifiche alla circolare n. 5923 del 27.12.97 recante precisazioni e integrazioni alla circolare n. 2357 del 16.5.96.

Come è noto, con circolare n. 2357 del 16 maggio 1996, n. 2357, sono state impartite direttive in merito alla fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale.

Con successiva nota n. 5923 del 27.12.96 recante "precisazioni ed integrazioni" alla circolare medesima, si è provveduto a chiarire alcune disposizioni ed a prorogare alcuni termini previsti per l'entrata in vigore della relativa disciplina.

Tuttavia, in considerazione della tardiva pubblicazione di detta circolare rispetto alla data di emanazione ed al fine di garantire una opportuna gradualità nell'applicazione della disciplina in materia, si rende necessaria un'ulteriore revisione dei tempi di applicazione:

- con riferimento alle gare di importo inferiore alle 200.000 ECU, la possibilità per le imprese partecipanti alle gare di avvalersi della dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore ai sensi della norma EN 45014, in alternativa al certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme della serie EN 45000, deve intendersi prorogata al 31.12.97;
- la facoltà per gli operatori nel campo della segnaletica stradale di presentare, anche per le gare di importo al di sopra della soglia comunitaria delle 200.000 ECU, unicamente la certificazione richiesta per le gare di importo inferiore fino alla data dell'1.1.98, è estesa alle imprese operanti nei settori individuati nelle lettere d), e), f), g) ed h) della circolare n. 2357 del 16 maggio 1996.

9 giugno 1997

IL MINISTRO
COSTA